

**N. 01269/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 01569/2014 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2014, proposto da:

Nagest Global Service s.r.l., in proprio e quale Capogruppo Mandataria del Costituendo Ri, Rti-La Lucente s.p.a., rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizio Leozappa e Giacomo Valla, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giovanni Antonelli, 15;

***contro***

Tecnopolis-Parco Scientifico e Tecnologico S.C.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Vania Romano e Nunzia Ingrosso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Vania Romano in Roma, viale G.Mazzini, 6;

***nei confronti di***

Emmegiesse s.p.a., Meridionale Servizi Soc.Coop., in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco

Paolo Bello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Arnaldo Del Vecchio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 73;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare n. 71 del 2014 del Tribunale amministrativo della Puglia, Bari, Sezione II.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

viste le memorie difensive;

relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Valla, Romano e Bello.

Considerato, all'esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare e alla luce di quanto emerso nel corso della discussione orale in camera di consiglio, che non sussiste il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto le prestazioni oggetto dell'appalto sono in corso di esecuzione;

che le questioni poste con l'atto di appello devono essere decise con una sentenza di merito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

a) rigetta la domanda cautelare;

b) dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

c) le spese della presente fase cautelare sono integralmente compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)